

REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente documento è considerato regolamento interno all'associazione ed ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali e gli adempimenti relativi all'insediamento delle stesse.

Risultano eleggibili nel Consiglio Direttivo e per le altre cariche elettive, tutti i soci in regola con i doveri (quote sociali o attività) così come contenuti nello Statuto.

Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio, dalla data di convocazione dell'Assemblea occupandosi esclusivamente dell'ordinaria amministrazione.

Art. 1

Entro 30 giorni dalla scadenza delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, fissando il giorno e l'ora di apertura delle operazioni di voto. Il Consiglio nomina il Presidente provvisorio dell'ufficio elettorale e quattro scrutatori che avranno il compito di predisporre, in collaborazione con la Segreteria Generale, tutta la documentazione necessaria per le votazioni.

Art. 2

Contestualmente alla pubblicazione della convocazione dell'Assemblea verranno affissi nella bacheca della sede e delle delegazioni i documenti relativi alle candidature per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri che dovranno riportare gli spazi per l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e firma dei candidati.

Art. 3

Le candidature possono essere presentate sino al 7° giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Art. 4

Alla scadenza per la presentazione delle candidature e prima della data dell'Assemblea, la commissione elettorale provvisoria si riunisce con il Presidente uscente dell'Associazione, Comandante, Segretario Generale e il Responsabile Amministrativo per verificare ai sensi delle norme statutarie (Art. 8) l'ammissibilità delle candidature presentate e per predisporre le schede di voto.

Art. 5

Al termine della riunione verranno affisse nelle bacheche della sede e delle delegazioni le liste ufficiali che dovranno essere predisposte, su carta intestata dell'Associazione, controfirmate dal Presidente della commissione elettorale e da almeno due componenti dell'Ufficio Elettorale.

Art. 6

All'inizio dell'Assemblea elettiva dovrà essere messa all'ordine del giorno, come primo punto, la conferma, della commissione elettorale definita dal Consiglio Direttivo. In caso di mancata approvazione della Commissione proposta dal Consiglio, l'Assemblea procederà alla nomina dei nuovi componenti. La commissione deve essere composta dal Presidente della commissione elettorale e da 4 (quattro) scrutatori. A sua discrezione questa potrà avvalersi dell'ausilio di altri soci presenti all'Assemblea e nominati dal Presidente sentito il parere degli scrutatori. Uno degli scrutatori assumerà la carica di Vice Presidente. Il Presidente o il Vice Presidente dovranno sempre presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 7

L'incarico di Presidente della commissione elettorale e quello di scrutatore sono incompatibili con la carica di consigliere uscente e con la candidatura alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 8

Il Presidente dell'Assemblea, prima di dare inizio alle consultazioni elettorali, proporrà l'orario di chiusura dei seggi e, dopo la votazione assembleare, affiderà la conduzione delle operazioni di voto al Presidente della commissione elettorale.

Art. 9

Prima dell'inizio del voto la commissione elettorale verifica che gli spazi, precedentemente predisposti, per le operazioni di voto consentano la segretezza nell'espressione dello stesso.

Art. 10

Allo scadere dell'orario fissato dall'Assemblea per l'espletamento del voto, il Presidente della commissione elettorale chiuderà i seggi, sigillerà le urne contenenti le schede e procederà, con gli altri componenti della commissione elettorale allo scrutinio. Possono prendere visione delle operazioni di scrutinio tutti i candidati per le diverse cariche elettive.

Art. 11

Di tutte le operazioni della Commissione viene redatto apposito verbale, a firma del Presidente e i scrutinatori, in duplice copia. Il verbale viene aperto alla costituzione della commissione elettorale e chiuso con i risultati dello scrutinio.

Art. 12

Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente della commissione elettorale dà lettura dei risultati della votazione di fronte ai componenti della commissione e alle persone eventualmente presenti e proclama gli eletti.

Art. 13

Tutti i documenti, le schede di voto, i verbali della votazione vengono trattenuti dal Presidente.

Art. 14

Entro due giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, il Presidente della commissione elettorale provvede alla consegna di una copia del verbale al Consigliere eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti il quale convocherà, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione del verbale, il primo consiglio Direttivo.

Nel caso vi sia parità tra soci con il maggior numero di voti, la convocazione del primo consiglio spetta al consigliere eletto che risulterà anagraficamente più anziano.

Art. 15

L'ordine del giorno del primo Consiglio dovrà contenere l'elezione e la nomina dei responsabili come previsto dallo statuto all'art. 17 punti 2-3-4-5-6-7-8. Tutte le altre cariche sociali previste dal Regolamento Generale dovranno essere attribuite entro il secondo Consiglio.

Art. 16

E' facoltà del primo consigliere eletto inserire, su segnalazione del Presidente uscente, all'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo altri argomenti di carattere urgente non differibili.

Allegati al presente regolamento:

A- fac simile foglio per apposizione delle candidature

B- fac simile del verbale della Commissione Elettorale

C- fac simile dell'ordine del giorno minimo per il primo Consiglio